

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI**

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSSL N° 1123 DEL 08/07/2019

Proposta n. 1295 del 02/07/2019

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO DI STAFF ASSSL LANUSEI

Dott. Virgilio Frau

OGGETTO: SERVIZI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI NON SOGGETTI A TARI DEL P.O. DI LANUSEI – DITTA OGLIASTRA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE IV TRIM. 2018 – CIG ZA421C12EC

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Virgilio Frau	
Il Responsabile della Struttura Proponente		

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23 Marzo 2018, con la quale è stato nominato Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Lanusei il Dott. Andrea Marras;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 361 del 09 Marzo 2018 di attribuzione di incarico di direttore di struttura complessa denominata "Ufficio di Staff" dell'Area ASSL di Lanusei al Dott. Virgilio Frau;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 Gennaio 2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 22 del 06 Febbraio 2017 avente ad oggetto "Integrazione alla Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 11 del 18 gennaio 2017";

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 06 Novembre 2012, n. 190 e norme collegate;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*";

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 13 agosto 2010 , n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*";

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*", di istituzione della Tassa dei Rifiuti – TARI;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.*";

VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 "*Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale*";

VISTO l'Atto Aziendale dell'ATS Sardegna, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 721 del 11 Agosto 2017;

PREMESSO CHE la ASSL di Lanusei beneficia di un servizio integrativo per la gestione dei rifiuti, istituito applicando i normali costi di mercato, in quanto l'ordinario servizio di raccolta non risultava sufficiente al regolare ritiro dei rifiuti prodotti dal P.O. di Lanusei;

DATO ATTO CHE tale servizio non comporta nessun aggravio nei costi soggetti a tariffazione e che la ASSL di Lanusei, per l'ordinario servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti assimilabili agli

urbani, corrisponde al Comune di Lanusei la tassa sui rifiuti (TARI) dietro presentazione di regolare avviso di pagamento;

ATTESO CHE la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è competenza dei Comuni, ai sensi del D.Lgs 5 Febbraio 1997, n. 22, che la esercita in regime di privativa;

CONSIDERATO CHE il Comune di Lanusei ha affidato il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti solidi urbani alla ditta Ogliastro Ambiente s.r.l.;

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs 50/2016 *“Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto”*;

RITENUTO che tale servizio rientri tra quelli eseguibili in economia mediante affidamento diretto ai sensi del D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a), che recita *“[...] le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]”*;

CONSTATATO CHE, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.lgs 50/2016 *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”*;

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti pubb. di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti pubblici di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione

dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

DATO ATTO CHE per il servizio oggetto del presente provvedimento non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 32 del Codice dei contratti pubblici, *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale della ASSL di Lanusei n. 288 del 17 Luglio 2012, con la quale è stato autorizzato lo svolgimento di un servizio integrativo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dal P.O. di Lanusei ed è stata autorizzata la ditta Ogliastro Ambiente s.r.l. all'effettuazione di tale servizio;

DATO ATTO CHE il servizio in questione comprende:

- Il ritiro giornaliero, escluso i festivi, di tutte le tipologie di rifiuti assimilabili agli urbani prodotti dal P.O. di Lanusei;
- Messa a disposizione del P.O. di Lanusei di un cassone scarrabile, di 22 mc, per il conferimento del vetro;
- Lavaggio giornaliero, escluso i festivi, di tutti i contenitori all'uopo predisposti per lo smaltimento dei rifiuti.

DATO ATTO CHE il servizio integrativo di cui sopra ha un costo annuo di euro 39.600 più IVA;

VISTA la determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio Tecnico Logistico della ASSL di Lanusei n. 928 del 26 Febbraio 2018, con la quale si impegnavano le somme sul budget dell'esercizio 2018;

VISTA e RICHIAMATA la fattura n. 3/19 del 15/01/2019 di euro 12.078,00, IVA inclusa, emessa dalla ditta Ogliastro Ambiente s.r.l., con sede legale in via Umberto n. 33 a Lanusei – P.IVA IT01219230917, con la quale si chiede il pagamento per il servizio integrativo di raccolta e smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti dal P.O. di Lanusei, per il IV trimestre dell'anno 2018, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale (All. A);

CONSIDERATO CHE il servizio è stato regolarmente eseguito nelle forme e nei modi pattuiti;

ACCERTATO il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 per poter contrarre con la pubblica amministrazione;

VISTE le determinazioni dell'AVCP n. 8/2010, n. 10/2010 e n. 4/2010, le quali contengono le linee guida sull'applicazione della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché le disposizioni contenute nella L. 136/2010;

DATO ATTO che il Codice CIG attribuito dall'AVCP è il seguente: **ZA421C12EC**;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale dal quale si rileva la regolarità contributiva

ACCERTATA la regolarità della documentazione inerente gli oneri di tracciabilità finanziaria resa ai sensi della L. 136/2010;

PRESO ATTO CHE il Responsabile della struttura proponente, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente,

1. **DI LIQUIDARE** la fattura n. 3/19 del 15/01/2019 di euro 12.078,00, IVA inclusa, in favore della ditta Ogliastro Ambiente s.r.l., con sede legale in via Umberto n. 33 a Lanusei – P.IVA IT01219230917, con la quale si chiede il pagamento per il servizio integrativo di raccolta e smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti dal P.O. di Lanusei, per il IV trimestre dell'anno 2018, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale (All. A);
- 1) **DI IMPUTARE** la somma complessiva di euro 12.078,00, IVA inclusa, sul Bilancio dell'esercizio 2018 come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZ.	CONTO	SUB	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
4-UASTECC	1	A506010110 Smaltimento rifiuti normali	2	A4DA010199 Centro Comune Direzione ASSL Lanusei	€ 12.078,00

- 2) **DI PROVVEDERE** all'accredito delle competenze sul seguente conto corrente bancario:

IT 24 H 01015 85330 000065012502
Banco di Sardegna

- 3) **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs 33/2013;
- 4) **DI DARE ATTO CHE** il CIG della presente procedura è **ZA421C12EC**;

- 5) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti successivi di competenza, nonché alla S.C. Ufficio di Staff dell'Area di Lanusei per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF
ASSL LANUSEI
Dott. Virgilio Frau

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI

Dr. Andrea Marras

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) All. A – Fattura Elettronica

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 08/07/2019 al 23/07/2019

Il Responsabile della Pubblicazione

Dott. Virgilio Frau